

**COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE**

Ufficio di Polizia Municipale

Piazza Don Giuseppe Scaglia N. 1 – P.ta Iva: 00351490024

Tel. 015/592200 - Fax 015/2594419 - E-Mail: vigili@occhieppoinf.it

ORDINANZA N. 22/2015**IL SINDACO**

PRESO ATTO dello stato d'incuria e di trascuratezza in cui versano numerosi appezzamenti di terreno confinanti con strade e marciapiedi pubblici e di uso pubblico, nonché nei pressi di linee elettriche e alvei dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada, costituisce grave limitazione al corretto utilizzo in sicurezza delle strade pubbliche o di uso pubblico;

RILEVATO, in particolare, che ai bordi delle strade e dei marciapiedi è frequente la presenza di vegetazione che si protende con rami e frasche verso la sede stradale o il marciapiede, invadendoli e creando ostacoli e limitazioni alla viabilità e alla visibilità veicolare, nonché alla transitabilità pedonale;

CONSIDERATO che tale situazione risulta ulteriormente aggravata quando vi sono fenomeni atmosferici di particolare intensità, che determinano la caduta di rami e tronchi sulla sede stradale;

VERIFICATO che i proprietari dei fondi confinanti con strade pubbliche, sulle quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale sopradescritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

VISTI gli artt. 892, 893, 895 e 896 del Codice Civile;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

Ai proprietari, conduttori, detentori e utilizzatori a qualsiasi titolo, dei terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali, vicinali, con marciapiedi di uso pubblico, interessati da linee elettriche o da alvei dei corsi d'acqua, di provvedere a:

- potare regolarmente siepi, rovi, arbusti e ogni altro tipo di vegetazione che provoca restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada o marciapiede confinante;
- tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada o marciapiede;

- potare regolarmente siepi, arbusti e ogni altro tipo di vegetazione che occultino o limitano la funzionalità degli impianti di illuminazione pubblica e che si trovino a ridosso di linee elettriche e telefoniche;
- rimuovere tempestivamente alberi, tronchi, ramaglie, fogliame e terriccio che per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale, nelle cunette e sui marciapiedi, in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine;
- adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo, limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

L'intero materiale derivante dal taglio dovrà essere allontanato e regolarmente smaltito ai sensi della normativa vigente.

Si dovranno, altresì, adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a evitare qualsiasi danneggiamento o pericolo all'incolumità pubblica.

Gli interventi, di cui sopra, **dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 30 APRILE e il 31 OTTOBRE di ogni anno**, e ogni qual volta si renda necessario per evitare danni, impedimenti o pericoli alla circolazione stradale, oltre che per prevenire e evitare qualsiasi problematica igienico-sanitaria, incendi o allagamenti e ogni eventuale ulteriore danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e ai luoghi sottoposti a uso pubblico.

Si invita inoltre a rispettare le norme previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada relativamente alle piantagioni collocate ai confini stradali e ai confini delle proprietà private.

AVVERTE

- che, in caso di inadempienza, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e alla rimozione d'ufficio a spese dei trasgressori, con rivalsa nei confronti degli stessi, senza pregiudizio di eventuali azioni civili e/o penali a loro carico;
- che resta fermo ogni eventuale rilievo penale in ipotesi di violazione integrante gli estremi di cui all'art. 650 del Codice Penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale e ne venga data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione nel sito internet del Comune, l'affissione di manifesti sul territorio comunale, di cui all'Allegato 1, nonché attraverso i consueti modi di diffusione;
- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Biella, alla Questura di Biella, alla Provincia di Biella, al Corpo Forestale dello Stato, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, al Comando Stazione Carabinieri di Occhieppo Inferiore, e all'Ufficio Tecnico Comunale di Occhieppo Inferiore;
- che in casi di particolare pericolosità l'ordinanza venga notificata anche ai singoli proprietari, al fine di rendere più efficaci e immediati gli effetti.

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 11.09.2015

IL SINDACO
Dott.ssa Monica Mosca